

ALLEGATO = **B** = ALL'ATTO N. 124141/14792 DI REPERTORIO DEL
NOTAIO TOMASO BORTOLUZZI-----

-----STATUTO-----

ART. 1 – COSTITUZIONE-----

E' costituita, con sede in Varese (VA), Via Lungolago Calciate n. 45,
l'Associazione denominata:-----

-----"CENTRO STUDI DEL VOLO A VELA ALPINO"-----

sotto l'alto patrocinio dell'Aereo Club d'Italia nonché disciplinata dall'atto costi-
tutivo e da eventuali regolamenti.-----

Il trasferimento della sede all'interno del Comune di Varese non comporterà
modifica statutaria.-----

L'istituzione di sedi secondarie avverrà previa delibera del Consiglio Direttivo e
comunicazione alla Prefettura – U.T.G. – così come previsto dall'art. 4 comma 2
del D.P.R. n. 361/2000.-----


L'Associazione non ha scopo di lucro.-----

ART. 2 – SCOPO-----

L'Associazione in continuazione dello spirito scientifico, sportivo e internaziona-
le iniziale dei soci fondatori, Adele Mazzucchelli e Giorgio Orsi di cui manterrà
vivo il ricordo, ha per scopo le ricerche per il volo a vela nell'ambito delle regioni
delle Alpi e delle Prealpi e l'utilizzazione dei risultati conseguiti sia per lo svilup-
po del volo a vela stesso che per la sicurezza del volo degli aerei dell'Aviazione
Generale.-----

I principali obiettivi dell'Associazione sono:-----

a) il perfezionamento dei piloti di volo a vela nel campo del volo veleggiato in
montagna, con appoggio termico, termodinamico, dinamico ed ondulatorio an-



che attraverso la messa a disposizione di alianti e aeromobili in genere;-----

b) lo studio ed investigazioni nel campo della meteorologia applicata al volo a vela alpino;-----

c) lo stimolo del progresso, dello sviluppo e della conoscenza del volo a vela in tutte le sue forme, diffondendo i risultati dei propri studi e delle proprie esperienze, attraverso il costante aggiornamento di un sito dedicato, il mantenimento e l'arricchimento di un centro di documentazione e di un museo e anche l'eventuale pubblicazione di una rivista dedicata;-----

d) l'organizzazione e la partecipazione a lezioni, conferenze e congressi, nazionali ed internazionali specificatamente quelli con argomenti scientifici e meteorologici, mantenendo stretti contatti con i centri all'uopo costituiti in Italia od all'estero ai fini propri di questa associazione;-----

e) la supervisione ed il controllo della manutenzione ordinaria e straordinaria della proprietà ove insiste l'Aeroporto "Adele e Giorgio Orsi" nel rispetto delle sue esigenze aeroportuali riservate allo sport del volo a vela.-----

Art. 3 - PATRIMONIO-----

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:-----

a) dalle somme versate dai soci fondatori all'atto della costituzione dell'Associazione;-----

b) dalle quote annuali che saranno versate dai soci aderenti o associati nella misura che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo;-----

c) dai diritti che saranno comunque riscossi per l'uso del materiale di volo, delle installazioni e di quant'altro;-----

d) dai contributi che venissero concessi da enti locali o nazionali o internazionali e dai compensi che gli enti stessi otterranno per la realizzazione di studi, ricerche

ed esperienza di volo nelle regioni alpine e prealpine ed in ogni modo per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;-----

e) dai beni, mobili ed immobili, che arriveranno all'Associazione da chiunque a qualsiasi titolo gratuito od oneroso.-----

Il Patrimonio dell'Associazione comprende un Fondo di Dotazione ed un Fondo di Gestione:-----

- il fondo di dotazione (fondo indisponibile), consistente nei beni mobili descritti nella perizia estimativa redatta dal Dott. Ing. Paolo Gervasini, con Studio in Varese (VA), Via Speri Jemoli della Chiesa n. 20, in data 11 novembre 2014, depositata negli atti dell'Associazione, per un importo totale di Euro 289.000,00 (duecentottantanovemila virgola zero zero);-----

- il fondo di gestione (flusso circolante) consistente nella somma depositata su c/c bancario intestato all'Associazione.-----

La quota associativa non è trasmissibile, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.-----

Le risorse a disposizione dell'Associazione saranno impiegate per il funzionamento della stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.-----

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, vincolato al perseguimento degli scopi statutari, che deve essere gestito in modo coerente con la natura dell'Associazione, quale Ente senza scopo di lucro.-----

L'amministrazione del patrimonio è svolta con criteri di prudenza, efficacia ed efficienza.-----

ART. 4 - ESERCIZIO FINANZIARIO-----

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo provvede a formare il bilancio comprensivo di un rendiconto economico e finanziario che saranno depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli interessati che intendessero consultarli a far tempo dalla data dell'avviso di convocazione dell'assemblea che li approverà.-----

Copia dei bilanci approvati, unitamente a copia approvata e sottoscritta del verbale della seduta del Consiglio Direttivo, dovranno essere depositati nei modi e nei termini previsti dalla legge.-----

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli artt. 2423 e seguenti del c.c.-----

Lo stato patrimoniale dovrà, inoltre, evidenziare il mantenimento dell'integrità del patrimonio dell'Associazione e gli investimenti realizzati.-----

I bilanci sono strutturati, nel rispetto delle "Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit" adottate con proprio atto di indirizzo dall'Agenzia per le Onlus in considerazione delle funzioni di indirizzo e promozione del Terzo Settore ad essa attribuite dal D.P.C.M. nr. 329/2001 in modo da rispondere ai requisiti della trasparenza, chiarezza e completezza in relazione alla situazione economico, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione.---

Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione annuali dovranno essere impiegati obbligatoriamente secondo le seguenti priorità:-----

- 1) per il ripiano di eventuali perdite di gestione;-----
- 2) per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale;-----
- 3) per il potenziamento, incremento e miglioramento delle attività dell'associa-

zione.-----

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.-----

ART.5 – ASSOCIATI-----

Previa domanda di adesione e con contemporanea presentazione di almeno due soci, potranno essere ammessi a far parte dell'Associazione coloro che hanno superato il diciottesimo anno di età e sono in grado di offrire un contributo in campo organizzativo, oppure tecnologico-scientifico.-----

In proposito, delibererà il Consiglio Direttivo con le maggioranze previste all'art. 9.-----

I soci sono tenuti a collaborare con il Consiglio Direttivo nell'opera organizzativa, o tecnico-scientifica dell'Associazione. I soci potranno valersi del materiale di volo e delle attrezzature volovelistiche dell'Associazione per lo svolgimento della loro attività, pagando i relativi diritti all'Associazione.-----

Il Consiglio direttivo, deliberando con le maggioranze previste all'art. 9, deciderà in punto a quelle forme di adesione all'Associazione che riterrà più opportune, al fine di far partecipare aspiranti e cultori alle attività dell'Associazione.-----

La qualità di socio, oltre che per morte, si perde o per recesso, da notificarsi con lettera raccomandata A.R. al Consiglio Direttivo, o per esclusione deliberata dal medesimo Consiglio Direttivo in caso di:-----

a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative per oltre due anni;-----

b) violazione delle norme etiche o statutarie;-----

c) interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;-----

d) condotta contraria alle leggi ed all'ordine pubblico.-----

E' riconosciuto all'associato escluso il diritto di ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dalla notificazione della delibera medesima.-----

Sono inoltre soci di diritto al compimento del diciottesimo anno di età i discendenti diretti dei soci fondatori del "Centro Studi Volo a Vela Alpino", Giorgio Orsi e Adele Mazzucchelli.-----

Essi dovranno formalmente accettare la nomina nel primo Consiglio Direttivo utile.-----

In casi particolari potranno essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.-----

Ad essi sono garantiti tutti i diritti inerenti la carica di socio, ivi compreso il diritto di recesso da notificare al Consiglio Direttivo nelle forme sopra indicate.-----

I soci di diritto sono esonerati dal pagamento della quota associativa.-----

ART. 6 – ORGANI SOCIALI-----

Sono organi dell'Associazione:-----

a) l'Assemblea degli associati;-----

b) il Consiglio Direttivo;-----

c) il Presidente;-----

d) il Revisore unico.-----

ART. 7 - ASSEMBLEA-----

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti gli associati e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dello statuto obbligano tutti gli associati.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto.-----

L'associato può delegare per iscritto altro associato al fine di rappresentarlo in assemblea, ma ogni associato non potrà avere più di una delega.-----

All'assemblea spettano:-----

1) l'approvazione del bilancio comprensivo di un rendiconto economico e finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;-----

2) la nomina del Consiglio Direttivo;-----

3) la nomina del Revisore Unico;-----

4) promuovere le azioni di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo;-----

5) deliberare sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione sottoposti al suo esame dai Consiglieri;---

6) deliberare sulle modifiche del presente statuto e sullo scioglimento dell'Associazione con le maggioranze specificamente indicate all'art.8.-----

Art. 8 – CONVOCAZIONE E QUORUM ASSEMBLEA-----

Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo in qualsiasi luogo del territorio della provincia di Varese mediante comunicazione scritta, spedita personalmente a ciascun associato (ed allo stesso al suo domicilio che risulterà indicato nel libro degli associati) inviata a mezzo telefax, posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario, spedita almeno 8 giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione, con indicazione delle materie da trattare, deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione nonché fare riferimento anche ad un'eventuale assemblea di seconda convocazione, ma la stessa non potrà essere indetta per ora che non sia successiva di almeno 24 (ventiquattro) ore all'ora fissata per l'assemblea in prima tornata.-----

L'assemblea deve essere convocata, nei modi di cui sopra, almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio comprensivo del rendiconto economico e finanziario e la nomina delle cariche sociali, nonché tutte le volte che se ne ravvisassero la necessità e l'opportunità o ne sia fatta domanda scritta e motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.-----

Possono intervenire all'assemblea tutti gli associati che siano in regola nel pagamento della quota annua di associazione.-----

L'Assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in videoconferenza, nonché in forma mista "presenza e videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.-----

L'assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente.-----

I verbali delle riunioni assembleari devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.-----

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti dei partecipanti alla votazione ed in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione, presa a maggioranza di voti dei partecipanti alla votazione, sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.-----

Agli amministratori non è consentito il diritto di voto in sede di approvazione del bilancio ed in quelle relative alla loro responsabilità.-----

Per modificare lo statuto occorre la presenza sia in prima che in seconda convocazione di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

In caso di modifica statutaria la convocazione deve essere fatta pervenire almeno 15 gg prima del giorno fissato per l'assemblea e deve essere accompagnata dalla proposta di modifica.-----

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.-----

Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO-----

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo il cui numero non deve essere inferiore a 3 (tre) e non superiore a 10 (dieci) e sarà esplicitamente determinato di volta in volta dall'assemblea. I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'assemblea, fra gli associati, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.-----

Spettano al Consiglio tutti i più ampi poteri sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione dell'Associazione (compresi quelli di stabilire le categorie di aderenti, le quote di associazione e di adesione e di variarle nonché di disporre sia a titolo oneroso che a titolo gratuito del patrimonio mobiliare ed immobiliare), la sua direzione e gestione.-----

Il Consiglio potrà, in ogni tempo e per qualsiasi eventualità, caso o negozio, delegare parte dei propri poteri come sopra spettanti ad uno o più dei suoi componenti; potrà inoltre nominare e revocare procuratori, direttori, dirigenti, istruttori e quanti altri.-----

Il Consiglio elegge tra i suoi membri, a semplice maggioranza dei partecipanti alla votazione, il Presidente e il vice Presidente che eserciterà le funzioni di Presidente nel caso di assenza o mancanza del Presidente.-----

I membri del Consiglio ai quali venissero affidati incarichi tecnici od amministrativi a carattere continuativo potranno essere retribuiti, ma in tal caso essi non avranno diritto di voto in seno al Consiglio relativamente agli argomenti diretta-

mente riguardanti le funzioni retribuite.-----

In caso di dimissioni o morte di un membro del Consiglio, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con deliberazione unanime dei partecipanti alla riunione e ciò fino alla più prossima assemblea.-----

Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo non partecipi a 3 (tre) riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal consiglio stesso venendo sostituito con le modalità sopra indicate.-----

In caso di sostituzione il membro che subentra ne assumerà anche la scadenza.---

Non sono nominabili e se nominati decadono dalla carica, persone interdette, inabilitate, fallite o condannate a pene che comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'art. 2382 c.c.-----

Qualora fossero nominati come membri del Consiglio Direttivo coloro che ricoprono incarichi o svolgono attività anche in altre Associazioni e/o Fondazioni essi si asterranno dalle votazioni nelle quali si trovino in conflitto di interessi.----

Il Consiglio Direttivo è convocato con le medesime modalità previste per l'Assemblea di cui all'art. 8.-----

In caso di urgenza, o su domanda motivata o sottoscritta da almeno tre consiglieri, il Consiglio potrà in ogni momento venire convocato su invito del Presidente anche senza il rispetto del termine di preavviso di cui sopra.-----

Il Consiglio Direttivo può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in videoconferenza, nonché in forma mista "presenza e videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argo-

menti.-----

Per la validità di tutte le deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno metà più uno dei membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.-----

I verbali delle riunioni devono essere sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario della riunione stessa.-----

ART. 10 – IL PRESIDENTE-----

Il Presidente del Consiglio Direttivo, e in sua assenza il V. Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo ed è investito della firma dell'Associazione.-----

ART. 11- IL REVISORE UNICO-----

Il Revisore unico è l'organo contabile che vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, verifica i bilanci approvati dall'assemblea e predisposti dal Consiglio Direttivo redigendo annualmente apposite relazioni al riguardo ed effettua i riscontri di cassa nonché la buona gestione dei beni, attività e passività dell'Associazione. Riferisce in proposito annualmente all'assemblea e, quando occorra, al Consiglio.-----

In particolare il Revisore unico può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'Associazione o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Revisore Unico.-----

Il Revisore unico è eletto ogni tre esercizi dall'assemblea e deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili. Lo stesso può essere riconfermato.-----

Non può essere nominato Revisore e se nominato decade chi si trovi in una delle

condizioni previste dall'art. 2399 c.c.-----

L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento per inosservanza dei doveri connessi alla funzione e pregiudizievole della reputazione dell'Associazione previa delibera Assembleare che ha effetto dal ricevimento della comunicazione inviata con Raccomandata a/r.-----

In caso di dimissioni, revoca o venir meno della carica, il Revisore sarà sostituito dall'Assemblea che conferirà l'incarico per il periodo residuo di durata dell'incarico originario.-----

Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio e dell'assemblea ma è privo del diritto di voto.-----

La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e di socio.-----

ART. 12 - DURATA E SCIoglimento-----

L'Associazione ha durata illimitata.-----

In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nomina uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità.-----

ART. 13 - CLAUSOLA DI RINVIO E CONTROVERSIE-----

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di leggi vigenti in materia.-----

Confermato e sottoscritto.-----

Varese, 16 aprile 2025-----

Davide Orsi Mazzucchelli-----

TOMASO BORTOLUZZI FU GIUSEPPE A VARESE NOTARO (L.S.)-----